ISTITUZIONE DI UNA QUARTA E UNA QUINTA SEZIONE SPECIALE PER I GIUDIZI SU RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 13

Promozioni a primo referendario, a consigliare e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri. Il giudizio di promovibilita', a scelta o secondo il turno di anzianita', e' dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale e Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte cui decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parete di promovibilita' dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Versione in vigore dal 17 gennaio 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti
Estremi	Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-quarta-e-una-quinta-sezione-speciale-per-i-giudizi/art-13-promozioni-a-primo-referendario-a-consigliare-e-vice-procuratore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it